

CAPO IV
PRESCRIZIONI E MODALITA' D'INTERVENTO PER L'EDILIZIA ORDINARIA
TRADIZIONALE PREVALENTEMENTE ALTERATA

Art. 41
(Prescrizioni generali)

1. Il restauro e la eventuale reintegrazione delle parti dell'edificio rimaste inalterate o non sostanzialmente manomesse sono estesi possibilmente fino a completare intere strutture o elementi costruttivi e decorativi compiutamente definiti, sia se gli stessi sono riferiti ai prospetti, alle coperture, ai corpi scala, che alle altre strutture orizzontali e verticali.
2. Tutti gli interventi di modifica e ristrutturazione garantiscono i raccordi e gli allineamenti delle nuove costruzioni con gli elementi superstiti in modo da consentirne la conservazione e la completa fruizione. I contorni e i giunti in comune tra le parti ricostruite e quelle conservate possono, se necessario, essere evidenziati secondo i casi con un leggero solco o con una più ampia rientranza, per mediare con un vuoto rispettivamente l'accostamento tra vecchio e nuovo di elementi complanari o di parti e strutture situate su piani incidenti.

Art. 42
(Elementi di prospetto)

1. Se sui prospetti dell'edificio non sono presenti brani di paramento, aperture, o altri elementi architettonici e decorativi qualificanti o di particolare pregio, per gli interventi di ristrutturazione si applicano le stesse disposizioni dettate al Capo V per l'edilizia recente.
2. Se viceversa si tratta di prospetti per i quali è interamente da prevedere la conservazione, si applicano le disposizioni di cui al Capo III relative all'edilizia tradizionale integra.
3. Se infine vi è nello stesso prospetto una commistione tra parti da rinnovare ed elementi architettonici e decorativi qualificanti, dopo aver provveduto al restauro e al consolidamento di tali elementi si provvede al completamento del prospetto con una integrazione della struttura muraria che risulta accordata e cromaticamente intonata alle preesistenze ma priva di connotazioni stilistiche, secondo le seguenti più specifiche indicazioni.

Art. 43
(Modalità d'integrazione dei paramenti di prospetto)

1. Nel caso di paramenti a faccia vista, il completamento della muratura è realizzato con materiale anch'esso a faccia vista e della stessa qualità ma leggermente differenziato nella finitura superficiale e nell'apparecchio. In particolare per i paramenti in mattoni o materiale misto si possono impiegare mattoni pieni fatti a mano. Per le murature in pietra conca squadrata o sbazzata si adottano rivestimenti in pietra della stessa qualità e in conci della stessa dimensione, con faccia vista bocciardata o sabbiata. Infine per i paramenti in pietrame si possono impiegare conci o pietrame sbazzato o tagliato a spacco. La pezzatura dei conci o del pietrame è in generale più regolare e minuta rispetto ai paramenti originali.
2. Nel caso di prospetti intonacati, il completamento della muratura è realizzato anch'esso con paramento intonacato, con un intonaco a grana leggermente più grossa di quello

superstite, e colorato in pasta nella stessa tonalità di colore.

Art. 44

(Nuove aperture, infissi e serramenti)

1 Le aperture relative alle parti modificate o ricostruite sono prive di mostre e altre connotazioni stilistiche, munite solo di soglia con gocciolatoio sopra il davanzale dei parapetti, dimensionate e disposte secondo quanto indicato al Capo V per l'edilizia recente. Per gli infissi e i serramenti si applicano le stesse disposizioni nel caso di rifacimento dell'intero prospetto e si prevedono invece soluzioni di tipo tradizionale secondo le indicazioni di cui al Capo III se vi è nello stesso prospetto la contemporanea presenza di nuove strutture ed elementi preesistenti.

Art. 45

(Strutture ed elementi di copertura)

1. Per gli interventi relativi alle coperture si possono applicare, negli interventi di ristrutturazione, tutte le norme previste al Capo V, fatte salve le eventuali esigenze di conservazione di singoli elementi qualificanti o di particolare pregio, come altane, comignoli, campanili a vela, frontespizi e fastigi di coronamento, e altre strutture architettoniche emergenti dalle falde dei tetti, rispetto alle quali le nuove soluzioni di copertura risultano compatibili.

2. Nel caso di interventi riguardanti ampliamenti e sopraelevazioni recenti rispetto alle originali strutture di copertura, sono ripristinati gli sporti di gronda in origine esistenti lungo i prospetti principali dell'edificio, al disotto delle parti oggetto di sopraelevazione.

Art. 46

(Strutture interne)

1. Per gli interventi di ristrutturazione che interessano direttamente strutture voltate, solai, controsoffitti e pareti decorate, corpi scala ed altri elementi qualificanti o di particolare pregio situati all'interno dell'edificio, le modifiche sono concepite e realizzate in modo non soltanto da garantire la conservazione di tali elementi, ma anche la eventuale reintegrazione degli ambienti e dei contesti fisici e spaziali nei quali erano in origine inseriti.

2. Nel corso dei lavori di cui al comma 1 sono inoltre prese tutte le precauzioni ed approntate tutte le opere provvisorie necessarie ad evitare danni agli elementi suddetti.